

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI ITRI, rappresentato da _____

E

Premesso che

-con Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha impartito gli indirizzi in merito all'affidamento in concessione a soggetto economico esterno, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Caffè Letterario, per n. 6 (sei anni) rinnovabili, ed un canone annuo minimo di concessione fissato in euro 12.000,00, demandando al Responsabile Servizio Patrimonio gli adempimenti consequenziali;

con Determinazione n. ____ del _____ è stata indetta la relativa gara ed approvati lo schema di bando di gara per "*l'allestimento e Gestione del Servizio Caffè letterario*" con i relativi allegati e lo schema di convenzione;

-con Determinazione n. ____ del _____, avente per oggetto: _____ è stata individuata nel _____ il soggetto affidatario della Gestione del Servizio Caffè Letterario _____

Tanto premesso, le parti confermando integralmente quanto sopra, convengono e stipulano che

Art.1: OGGETTO

Il Comune di Itri, di seguito denominato "Comune", concede a _____, di seguito denominato anche "Concessionario", i locali (nr.3) per Caffetteria, siti in Itri, di cui n. 1 unità in Via C. Farnese snc di mq 31,50 e le altre n. 2 unità in Piazza Incoronazione, identificate in Catasto Urbano al Foglio 67, particella 1016, subalterni 22 e 23, di mq. 74,98. Gli immobili si sviluppano su unico livello, sono tra loro comunicanti e rappresentano di fatto un'unica unità immobiliare ad uso commerciale, per una superficie complessiva di mq. 106,48.

Lo spazio a disposizione ammonta a circa 106,48 metri quadri di superficie, verrà dedicato rispettivamente alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché letture, incontri pubblici, e quant'altro contenuto del progetto culturale presentato.

Il servizio comprende:

- gestione della caffetteria e somministrazione di alimenti e bevande, così come previste dalla licenza commerciale;
- esposizione di materiale illustrativo e di promozione del territorio;
- organizzazione nei locali o negli spazi esterni di eventi propri, concordati con l'Amministrazione comunale, e di eventi proposti dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario si obbliga ad eseguire in proprio la gestione del bar e l'organizzazione del programma culturale, con divieto di cessione totale o parziale a terzi.

E' a carico del Concessionario l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'attività di pubblico esercizio presso i competenti uffici comunali, sia per il servizio bar (somministrazione alimenti e bevande), sia per la richiesta dell'autorizzazione per eventuali servizi aggiuntivi di cui al successivo articolo.

ART. 2 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Il concessionario, ferme restando le attività di cui all'art. 1, può attivare ulteriori servizi compatibili con la struttura e per i quali sarà in grado di ottenere le relative concessioni, convenzioni, autorizzazioni, ecc.

I servizi aggiuntivi, proposti in sede di gara (Offerta Tecnica) non possono comportare oneri a carico dell'Amministrazione comunale e costituiscono obbligazioni contrattuali.

Ulteriori proposte o attività non comprese nell'offerta tecnica che verranno proposte e inserite nei programmi analitici trimestrali, verranno preventivamente autorizzate dall'Ente comunale e dovranno essere svolte regolarmente al pari di quanto esposto nell'offerta tecnica complessiva.

ART. 3 – DURATA

La concessione ha la durata di anni 6 (sei) rinnovabili, a decorrere dalla data di stipulazione del presente atto.

Alla naturale scadenza del contratto o per qualsivoglia causa ed in qualsiasi momento il contratto venisse a cessare, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto, nei confronti del Comune, a risarcimenti, indennizzi o pagamenti di somme per l'avviamento del Caffè Letterario o ad altro titolo.

Non è ammesso il rinnovo tacito della concessione.

E' fatto esplicito divieto al Gestore di concedere o trasferire ad altri, per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo, sia in misura parziale che totale, i locali e le attività oggetto della presente concessione.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'amministrazione può recedere unilateralmente dalla convenzione, con preavviso da comunicare all'aggiudicatario con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data fissata per il recesso.

L'aggiudicatario può richiedere motivatamente il recesso con un preavviso a mezzo lettera raccomandata di almeno sei mesi.

In caso di recesso da parte del Concessionario prima del terzo anno, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi 3 anni.

Il concessionario assume la custodia delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto di concessione ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comune.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune concede il bene pubblico patrimoniale di cui all'art. 1 del presente contratto, a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di consegna al Concessionario, come risultante da apposito verbale.

ART. 5 – CANONE

Il canone annuo di concessione, dovuto dal Concessionario, oggetto, in sede di gara, di offerta maggior percentuale di rialzo sul canone base fissato dal Comune, viene convenuto ed accettato in Euro _____ (_____) oneri fiscali esclusi nella misura di legge, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, di Euro _____ (_____) ciascuna, con scadenza entro il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre dal Concessionario al Comune di Itri.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo art. 14, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.

ART. 6 - OBBLIGHI CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali descritti nell'art. 1, che riceve in concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione ed ordinaria manutenzione, obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso, nelle

condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.

La gestione commerciale dell'esercizio viene effettuata ad esclusiva cura e vantaggio del concessionario.

La fornitura e la pulizia delle stoviglie e delle altre attrezzature non comprese nel suddetto verbale, necessarie per la conduzione del bar o per la realizzazione dell'attività culturale, per l'intera durata del presente contratto, sono a carico esclusivamente del Concessionario.

Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese ed arredamento dei locali all'allestimento degli impianti ed attrezzature necessarie nonché i collegamenti, posa in opera e al collaudo delle diverse attrezzature necessarie per l'erogazione del servizio in oggetto.

Il progetto di arredo, redatto da professionista abilitato, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale prima della sua realizzazione. Sarà cura del gestore acquisire i nulla osta e le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della specifica attività.

Gli arredi resteranno di proprietà dell'aggiudicatario salvo diverso accordo tra le parti al termine della gestione. Nessun onere è posto a carico dell'Amministrazione comunale.

ONERI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri ordinari e straordinari per la gestione del servizio, comprese le spese di personale, di manutenzione ordinaria, di pulizia e di utenze varie (telefono, luce, acqua, riscaldamento, inclusi gli oneri di attivazione dei relativi contratti-spese di allacciamento), oltre alla tariffa per il servizio rifiuti e quant'altro necessario per la gestione del caffè letterario.

INTROITI

Gli introiti derivanti dalla gestione del Caffè letterario saranno incamerati interamente dal gestore, da rendicontare al Comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Concessionario del servizio si obbliga a:

- acquisire tutte le autorizzazioni/certificazioni previste dalle leggi e/o regolamenti per la conduzione dell'attività in parola;
- mettere in uso le attrezzature e arredo e ad iniziare l'attività entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei locali, salvo cause di forza maggiore non imputabili alla propria volontà e comunque riconosciute come tali dall'Amministrazione Comunale;
- svolgere il servizio di caffetteria con l'opportuno decoro. A tale scopo tutti i locali, comprese le aree di pertinenza ed i relativi arredi, dovranno essere mantenuti con il massimo ordine e pulizia ed il personale dovrà sempre indossare un abbigliamento conforme e confacente;
- provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi dallo stesso allestiti;
- segnalare tempestivamente al Comune il verificarsi di eventuali danneggiamenti e atti vandalici all'immobile;
- evitare di occupare le adiacenze del locale con depositi temporanei di casse o di materiale di rifiuto tale da comprometterne l'ordine e la pulizia;
- provvedere alla stipula dei contratti di assicurazione contro il furto, incendio e danneggiamenti dell'immobile, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- assumere la custodia e la sorveglianza dell'esercizio, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere di ogni danno a cose e persone derivanti dalla gestione della struttura;
- prestare la massima attenzione affinché siano evitate esalazioni e odori sgradevoli e per limitare ogni genere di rumore e a contenere il volume dell'eventuale musica che fosse diffusa, previo accordo con gli uffici comunali;
- curare l'area esterna di pertinenza del caffè letterario;
- farsi parte diligente, anche attraverso un'adeguata pubblicità interna al locale concesso, affinché le consumazioni si effettuino negli spazi assegnati a tale scopo e affinché gli utenti del locale mantengano un comportamento consono e appropriato al fine di evitare rumori molesti che possano disturbare il vicinato;

- garantire la presenza costante del numero degli addetti previsti per il servizio offerto, procedendo alla sostituzione immediata del personale assente per qualsiasi motivo;
- garantire e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- applicare all'eventuale personale dipendente le vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi, nonché essere sempre in regola con il pagamento dei contributi e premi nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, a pena di risoluzione del contratto;
- assicurare il servizio con idonea completezza e qualità, applicando prezzi corretti, provvedendo ad esporre al pubblico costantemente e regolarmente il tariffario;
- provvedere alla gestione dei servizi igienici pubblici ed aperti al pubblico nelle ore di fruizione del Caffè letterario, garantendo massimi livelli di igiene, pulizia e la costante fornitura dei necessari materiali di consumo per l'utenza;
- sostenere tutte le spese di natura tributaria inerenti alla gestione dell'esercizio commerciale;
- astenersi dall'installare nei locali video-giochi (ad esclusione di quelli a carattere storico o d'epoca), slot machine e ogni altro gioco elettronico, nonché macchine per la distribuzione automatica di bevande e alimenti, in parziale o totale sostituzione del normale servizio;
- presentare ogni anno, entro il mese di gennaio, salvo diverso accordo delle parti, un programma delle iniziative che si intendono realizzare nel rispetto del progetto di gestione proposto in sede di gara;
- fornire al Comune l'elenco del personale addetto all'esercizio e le intervenute variazioni prima che gli addetti assumano servizio;
- presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sui risultati gestionali conseguiti e sull'andamento dell'attività culturale realizzata negli spazi gestiti evidenziando l'eventuale presenza di criticità e suggerendo modalità di intervento per la loro risoluzione.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi durante la conduzione del Caffè, ed in particolare agli utenti del Caffè, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, i dipendenti del Concessionario che operano presso i locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali per la gestione del Caffè, anche tenendo conto di sistemi di allarme che potranno venire installati, successivamente, a cura del Concessionario, liberando il Comune, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il concessionario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nel locale destinato a deposito, non deve essere composto da liquidi infiammabili, e solleva fin da subito e in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza.

Qualora nel corso dello svolgimento del servizio, si verificano irregolarità, problemi o inconvenienti di qualsiasi natura, il Gestore informa tempestivamente l'Amministrazione comunale e comunque si presta a tutti gli accertamenti del caso.

L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti.

A tal fine, il Gestore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli Amministratori e consiglieri comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

Il Comune prende atto che il Concessionario, fermo restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato, ha stipulato a proprie spese ed operanti per tutta la durata del contratto:

- polizza assicurativa RC con massimale di Euro 500.000,00;
- polizza di assicurazione contro il furto, incendio e danneggiamenti per un valore di Euro 250.000,00.

ART. 8 - MODALITÀ E ORARI

Il Concessionario si obbliga a rispettare l'orario concordato con l'Ente.

Il Caffè dovrà inoltre rimanere aperto in occasione dello svolgimento di eventi che proseguono oltre l'orario normale di apertura (previa comunicazione della modifica temporanea di orario al Servizio comunale competente). I periodi di chiusura, ferie o altro, dovranno essere comunicati con anticipo di 30 giorni al Comune - Servizio Sportello Unico delle imprese salvo per cause non dipendenti dalla volontà del Concessionario.

Il Concessionario garantisce la realizzazione di tutte le attività proposte nell'offerta tecnica in sede di gara (progetto di massima annuale).

Trimestralmente predispone un programma analitico dell'attività culturale che viene trasmesso in via anticipata agli uffici comunali, i quali si riservano la possibilità di avanzare richieste o proposte secondo esigenze di pubblico interesse. Il medesimo uffici possono inoltre vietare lo svolgimento di attività ricomprese nel programma qualora si pongano in contrasto con l'offerta tecnica presentata o con l'attività e le finalità istituzionali dell'Ente.

ART. 9 – PERSONALE

Il concessionario dovrà avvalersi nella gestione del bar di personale qualificato in possesso dei requisiti di legge e in numero sufficiente per coprire l'orario di apertura dell'esercizio.

Il Concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nel caso in cui il Concessionario non sia in regola con i versamenti dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi nei confronti dei dipendenti, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al Concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal Concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 15.

Il Comune si riserva, a tal fine, di controllare annualmente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Il Concessionario si obbliga a dare tutte le informazioni utili al Comune al fine di consentire il controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

ART. 10 – MANUTENZIONE

Sono a carico del Concessionario le spese per:

A) Manutenzione ordinaria.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria sui locali tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture, che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

Il Concessionario deve inoltre provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dei locali e degli impianti, nonché redigere e tenere aggiornati i Registri di manutenzione degli impianti (manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio). Copia delle certificazioni aggiornate dovranno essere di volta in volta inviate al Comune – Servizio Patrimonio.

B) Conduzione degli impianti termici.

Per quanto riguarda gli impianti termici, il Concessionario deve provvedere alla manutenzione, allo scopo di curare la durata degli apparecchi e degli impianti ed il loro rendimento termico, deve eseguire tutte le operazioni manutentive atte a porre l'impianto di riscaldamento (e/o di condizionamento) in condizioni di perfetta efficienza, prima dell'inizio della stagione e le operazioni di messa a riposo, al termine della stagione stessa.

C) Manutenzione migliorativa.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dei locali così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per implementazioni dell'impiantistica (installazione dei condizionatori, modifica o implementazione dei corpi illuminanti, impianto anti-intrusione etc.) che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune – Servizio Lavori Pubblici.

D) Interventi dovuti a scadente manutenzione.

Rientrano inoltre a carico del Concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

E) Interventi di somma urgenza.

È a carico del Concessionario ogni e qualunque intervento di somma urgenza, eventualmente anche a carattere provvisorio, al fine di assicurare la piena sicurezza degli immobili e delle attività che si svolgono nel loro interno e pertinenze.

ART. 11 – UTENZE

Il Concessionario si obbliga a sostenere, previa attivazione dei contratti di erogazione (energia elettrica, acqua, gas per riscaldamento) con gli enti preposti, le spese relative alle utenze.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali, nonché di affidare a terzi la gestione del Caffè .

Il Concessionario deve quindi assicurare la gestione del Caffè (conduzione bar e organizzazione eventi, attività artistico/culturale) con proprio personale, escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale delle suddette attività.

Sono inoltre consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione. Sono ammissibili tutti i contratti per la realizzazione della manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione.

ART. 13 - PENALI -RISOLUZIONE – DECADENZA

Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste.

Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto e nell'offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile - stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell'inadempimento: le infrazioni verranno contestate per iscritto e l'aggiudicatario ha la facoltà di presentare eventuali giustificazioni ed osservazioni entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.

Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in un anno, il contratto si intende risolto di diritto.

Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito del contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di accertamento negativo, il contratto si

considera risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art 14 e fatti salvi gli eventuali danni che l'Amministrazione dovesse subire.

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa, garantendo lo sgombero dei locali entro 1 mese da tale data. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.

Il Comune potrà pronunciare la decadenza del contratto nei seguenti casi:

- a) fallimento, concordato preventivo o altra analoga procedura a carico della ditta;
- b) cessazione dell'attività svolta senza giustificato motivo o autorizzazione del Comune;
- c) mancato pagamento del canone di concessione dovuto al comune oltre 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento;
- d) destinazione dei locali oggetto del contratto ad uso diverso da quello oggetto del servizio;
- e) mancato rispetto delle disposizioni di ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico, in materia di obblighi sul personale e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- f) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre l'attività esercitata ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dal pubblico impiego;
- g) altri gravi inadempimenti da parte dell'aggiudicatario.

Prima di pronunciare la decadenza della convenzione, il Comune intimerà all'aggiudicatario formale diffida ad adempiere entro un termine non inferiore ai 15 giorni. Nel caso in cui non si ottemperi alla diffida, il Comune emetterà provvedimento di decadenza, salvo ogni diritto, compresi i danni diretti o indiretti, e disporrà i termini di riconsegna dei locali.

ART. 14- CAUZIONE

Il Concessionario ha costituito all'atto della sottoscrizione della presente concessione, una cauzione valevole per l'intera durata della concessione per l'importo pari a una trimestralità del canone concessorio.

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per il recupero delle penali applicate a norma dell'art 13 e per effettuare i pagamenti diretti previsti dall'art. 9.

In ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 o disponga la revoca della concessione a norma dell'art. 9.

Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione dell'importo originario, ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte del Comune a titolo di penale.

La cauzione ha durata pari al contratto e comunque viene mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte del Comune.

ART. 15 - USO INSEGNA

E' a carico del concessionario la realizzazione e il posizionamento dell'insegna previa acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni presso gli uffici competenti.

Né l'insegna né il nome "Caffè Letterario" potranno essere utilizzati per altri scopi o per esercizi commerciali diversi da quello oggetto della presente concessione.

E' fatto divieto di utilizzo del nome successivamente alla scadenza naturale o anticipata della concessione. L'insegna rimane riservata all'Amministrazione Comunale.

ART.- 16 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Latina.

ART. - 17 SPESE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Itri _____

Il Comune di Itri

La Ditta/Società - Concessionario

Per accettazione espressa di tutte le clausole (per numero 17 articoli), nessuna esclusa, della presente convenzione.

Firma del Concessionario _____